



AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021 LA PISCINA COMUNALE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE IV

VISTI:

- la deliberazione di indirizzi della Giunta Comunale numero 53 del 12/03/2026;
- la propria determinazione numero REG. GEN. N. 881 del 18/06/2026;
- il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.38;
- i principi generali del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) in quanto applicabili;
- Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 ad oggetto riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;
- la L.R. n. 27/2012;
- il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede espressamente che: *“Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”*
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede inoltre che *“L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società sportive e associazioni sportive”;*

RITENUTO utile, per il raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione della piscina comunale, avvalersi della collaborazione dei soggetti del mondo dello sport, in ragione della motivazione che li spinge ad occuparsi delle attività sportive a favore delle persone e della loro competenza in materia;

INVITA

le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro a presentare un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria, per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento e la successiva gestione gratuita della piscina comunale sita in Via Colle Granaro, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, secondo quanto disciplinato dal presente Avviso.

Il presente Avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Guardiagrele, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura.

È fatta salva la facoltà del Comune di Guardiagrele di non procedere all'affidamento nonché di operare autonomamente interventi di valorizzazione, riqualificazione ed ammodernamento dell'impianto o parti dello stesso, senza che i soggetti interessati possano quindi accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.



1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Guardiagrele – Settore IV- ufficio sport, C.F. 00239980691

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annamaria De Lucia

Contatti: 0871-8086221 e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it; pec comune.guardiagrele@pec.it

Codice CPV- 92610000-0 - Servizi di gestione impianti sportivi

CIG BC26F74282

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Guardiagrele

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) accessibile all'indirizzo <https://ecolanspa.acquistitelematici.it/>

2.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento riportato nella piattaforma utilizzata DigitalPA.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2.DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni concorrente deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente avviso e



nel documento presente sulla piattaforma telematica DigitalPa, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante del concorrente (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare la candidatura è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al presente avviso comprende:

- a) avviso e relativi 4 allegati;
- b) capitolato di gestione e relativi n. 5 allegati;

La documentazione è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al link <https://comune.guardiagrele.ch.it/amministrazione-trasparente/sezioni/3493257-avviso-finalizzato-ad-acquisire-manifestazioni> e sulla Piattaforma <https://ecolanspa.acquistitelematici.it/>.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **23-07-2026 ore 10:00** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.



Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Telematica.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e concorrenti sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Guardiagrele, in qualità di proprietario della piscina comunale, sita in Via Colle Granaro, intende procedere ad un intervento di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento di quest'ultima, nel rispetto degli artt.5 e 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021 numero 38 e s.m.i.. Per una migliore descrizione dell'impianto oggetto dell'intervento, si rinvia agli allegati 1 e 2 del capitolato di gestione. La concessione comporta la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, l'esecuzione dei lavori e la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.

Poiché l'impianto non è utilizzato dal 2022, al fine di determinare il valore presunto della concessione è utilizzato l'ammontare dei ricavi annui, pari ad €196.000,00, risultanti dal conto economico del 2019 (ultimo anno intero di gestione). Il valore presunto dell'affidamento varia quindi da un minimo di €980.000,00 (durata minima quinquennale) ad un massimo di €2.940.000,00 (durata massima di quindici anni).

L'importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, i servizi non presentano interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto collettivo individuato dall'Ente è il CCNL settore lavoratori dello sport.

INDICAZIONE IN MERITO AI REQUISITI PROGETTISTA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

In relazione alla redazione della documentazione progettuale i concorrenti devono indicare un progettista/i incaricato/i sia esso persona fisica o giuridica qualificato per l'attività di progettazione in possesso dei necessari requisiti professionali e di regolare abilitazione ad operare nello Stato Italiano. In capo ai progettisti indicati non devono sussistere cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023. I progettisti indicati possono essere costituiti anche da progettisti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).



Per la redazione del progetto esecutivo, i concorrenti devono indicare ai sensi dell'art. 44 del Codice, in sede di offerta o partecipare in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione, i quali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) insussistenza delle situazioni di esclusione di cui al Codice;
- 2) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e/o architetti;
- 3) attestato di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex D. Lgs 81/2008;
- 4) iscrizione agli elenchi di specializzazione per professionisti antincendio di cui al D.L. 139/2006 e D.M. 05/08/2011;
- 5) non viene richiesto alcuna ulteriore capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria.

INDICAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata dal concessionario nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 36/2023 con la precisazione che per lavori di importo inferiore ad un milione di euro, trova applicazione l'articolo 4 comma 12 D.lgs. 38/2021, penultimo periodo: "[...] *Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. [...]*"

INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

In relazione alle attività connesse alla gestione dell'impianto sportivo, il concorrente deve impegnarsi ad osservare il capitolato di gestione e ad iscriversi nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento delle attività per le quali detto adempimento sia richiesto.

5. DURATA

La durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di cinque (5) anni, che possono essere implementati fino ad un massimo di quindici (15) anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che l'affidatario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori, ottenendo un ritorno sul capitale investito in condizioni operative, tenuto conto altresì degli specifici obiettivi contrattuali assunti dal medesimo con la prestazione del progetto di valorizzazione. Pertanto la durata definitiva è correlata all'entità degli investimenti così come proposti sulla base del relativo piano economico finanziario.

Il PEF da produrre allegato al progetto proposto, dovrà pertanto riferirsi ad un arco temporale minimo di 5 anni.

6. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto, l'impianto sarà affidato direttamente e gratuitamente, ai sensi e nel rispetto della *ratio* della norma che sottende il presente Avviso. Non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell'Ente per la realizzazione del progetto e nessun eventuale corrispettivo per la successiva gestione. Sono a totale carico dell'affidatario tutti i costi operativi relativi alla gestione dell'impianto sportivo come indicati nel capitolato di gestione che sarà allegato al contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al presente Avviso è riservata alle Associazioni e Società Sportive, in forma singola o associata, che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.



I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Il Comune verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, i concorrenti acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con il concorrente.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8.1 SELF CLEANING

Un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della manifestazione di interesse al presente avviso, il concorrente indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla manifestazione di interesse, il concorrente adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione al Comune.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni al concorrente.

Non può avvalersi del self-cleaning il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE



Sono esclusi i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono altresì esclusi i concorrenti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- aver subito procedure di decadenza o risoluzione di concessioni di gestione di impianti sportivi da parte di altri Enti per fatti addebitabili al gestore;
- avere situazioni di irregolarità con il Comune di Guardiagrele a qualsiasi titolo. Le Associazioni e Società sportive che si trovino in situazione di irregolarità nei confronti del Comune, possono partecipare a condizione che, prima della sottoscrizione del contratto, risultino sanate eventuali posizioni debitorie.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso del Comune e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Costituzione in base alle disposizioni in materia di enti sportivi ed iscrizione nel Registro Nazionale; (*laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto*) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A o in un registro professionale o commerciale per le attività inerenti l'oggetto dell'affidamento;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle Imprese è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE; per l'iscrizione negli altri registri professionali, il concorrente fornisce i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

9.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto dall'art. 100 e allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante le capacità finanziarie ed economiche del concorrente per poter realizzare gli interventi proposti. La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di dichiarazione emessa ai sensi dell'art.100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

9.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORDI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di cui al punto 9.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 9.2 deve essere posseduto dalla mandataria.

9.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.



Il requisito di cui al punto 9.2 deve essere posseduto dal consorzio o dalla consorziata esecutrice.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 9.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui al punto 8 e il requisito della costituzione in base alle disposizioni in materia di enti sportivi.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' obbligatorio effettuare un sopralluogo presso la piscina concordando la tempistica con il competente ufficio. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare la richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/07/2026 all'indirizzo pec del Comune di Guardiagrele comune.guardiagrele@pec.it, attenzione della dott.ssa Annamaria De Lucia, indicando i dati anagrafici delle persone fisiche incaricate di effettuarlo ed i riferimenti telefonici. Il sopralluogo verrà esperito, nel giorno stabilito dall'Amministrazione, con la presenza dei soggetti indicati/delegati dal partecipante ed un incaricato del Comune di Guardiagrele. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo all'indirizzo di posta certificata o e-mail indicato dal concorrente. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da



persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente stesso (è richiesto un documento di identità in corso di validità) e nel caso di persona incaricata dovrà essere consegnata apposita delega scritta, firmata dal legale rappresentante del concorrente, accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. All'atto del sopralluogo, ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Amministrazione, di cui viene rilasciata copia a conferma dell'effettuato sopralluogo che attesta tale operazione e che funge da ricevuta. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22-12-2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI

La candidatura e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le candidature presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente avviso. La candidatura e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La candidatura deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/08/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.



Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità per singolo file e formati indicati nella piattaforma telematica Digital PA .

13. 1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

Il concorrente ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione dell'avviso, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:



- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il partecipante utilizza la Piattaforma per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato A);
- 2) DGUE da prodursi in formato digitale dopo aver scaricato il file XML allegato al bando e firmato digitalmente;
- 3) eventuale procura;
- 4) atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro;
- 5) dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante le capacità finanziarie ed economiche del concorrente per poter realizzare gli interventi proposti;
- 6) dichiarazione dei progettisti a corredo della domanda di partecipazione redatto preferibilmente secondo il modello allegato (Allegato B);
- 7) documentazione in caso di avalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;



- 9) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo o dichiarazione di esenzione (Allegato C);
- 10) dichiarazione di presa visione (Allegato D)

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato tramite F24, in alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da €16,00 ed allegarla; il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Se il concorrente è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, indica la normativa che prevede l'esenzione (Allegato C).



15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dal concorrente nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dal concorrente in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione al concorrente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

Il concorrente dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Il concorrente adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se il concorrente omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche premiale, finalizzato cioè al miglioramento dell'offerta.



15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;



- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
 - d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - (o, in alternativa)**
 - f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - (o, in alternativa)**
 - g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD caricando i relativi documenti tecnici, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è sottoscritta secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A) Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per la rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento della piscina, redatto ai sensi dell'articolo 41 D.lgs. 36/2023, comprensivo degli elaborati previsti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti (relazione generale/tecnica, elaborati grafici, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma e le indagini preliminari). Il Progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere presentato su supporto digitale in formato .pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante e dal progettista.

L'impianto natatorio necessita di diversi interventi di manutenzione straordinaria, che possono essere presi a riferimento per il progetto di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dello stesso e, tra essi:



aspetti impiantistici:

- sostituzione generatore zona vasca con impianto climatizzazione a pompa di calore;
- sostituzione generatore zona spogliatoi e hall con impianto climatizzazione a pompa di calore;
- sostituzione impianto ventilazione zona vasca secondo normativa UNI;
- sostituzione impianto ventilazione zona spogliatoi e hall secondo normativa UNI;
- accumulo Energia elettrica;
- accumulo Energia termica;
- limitazione alla dispersione dell'energia termica della vasca;

aspetti strutturali:

- migliorie/adeguamenti sismici alle parti strutturali;
- migliorie inerenti le dispersioni termiche, con particolare rilievo alla vetrata che si affaccia sul solarium;
- interventi inerenti il superamento delle barriere architettoniche, in riferimento specialmente agli spalti e al livello vasca per i fruitori della stessa;

B) Piano di fattibilità economico-finanziaria (PEF) asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. numero 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge numero 1966/1939 oppure da un revisore contabile iscritto regolarmente presso il registro dei revisori tenuto dal MEF e soggetto alla disciplina dal D.lgs. 27/01/2010 numero 39, che indichi l'importo delle spese di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento e dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e di gestione.

Il **PEF** definisce ed analizza i costi ed i ricavi della gestione ed è composto da un quadro economico in cui si riepilogano tutti i costi e i ricavi per la realizzazione dell'opera e la gestione con la relativa copertura degli investimenti, il conto economico prospettico sviluppato sulle annualità da cui si evidenziano i ricavi e costi di esercizio, lo stato patrimoniale prospettico sviluppato similmente al conto economico in cui si rappresentano fonti ed impieghi di progetto e rendiconto finanziario o cash flow in cui si rappresenta l'evoluzione dei flussi di cassa e dal quale si ricavano tutti gli indicatori finanziari.

A titolo esemplificativo si rappresentano di seguito i costi ed i ricavi da valorizzare:

RICAVI

- Tariffa da utenza
- Ricavi commerciali
- Ricavi bar
- Proventi diversi/pubblicità
- Ricavi da organizzazione di eventi
- Utilizzo fondi accantonamento per manutenzione straordinaria

COSTI OPERATIVI

- Fidejussioni e assicurazioni
- Utenze in carico secondo indicazione del capitolato
- Acquisto beni e servizi
- Manutenzione ordinaria
- Altri costi di gestione (tra cui anche TARI)
- Costi per servizi di sicurezza
- Costi per il personale
- Spese di manutenzione straordinaria programmate
- Accantonamenti annuali per manutenzione straordinaria programmata
- Ammortamenti annuali



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Essendo l'impianto chiuso da diversi anni, di seguito, **a titolo meramente indicativo**, si forniscono i principali ricavi e costi annuali desunti dal conto economico del 2019 della società sportiva che per anni ha gestito l'impianto:

RICAVI

incassi da attività natatoria (300 iscritti)	€133.445,21
altri proventi attività istituzionale	€19.502,00
proventi da sponsorizzazioni	€17.407,38
altri ricavi e proventi	€25.501,81
Totale ricavi	€195.856,40

COSTI

acquisti (materiali di consumo, prodotti chimici, prodotti di pulizia...)	€24.034,40	
costi per servizi	€188.943,15	di cui le più rilevanti: €22.531,59 energia elettrica €54.892,69 gas riscaldamento €26.270,50 costo del personale, tutto a collaborazione compreso la segretaria (8 unità) €31.191,82 spese manifestazioni sportive €28.268,80 spese trasferte settore agonistico
costi per godimento beni di terzi	€5.187,90	
costi ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€9.091,46	
costo ammortamento immateriali materiale ordinario	€1.107,85	
Imposte, tasse, oneri diversi di gestione	€7.440,50	
Interessi passivi e altri oneri finanziari	€748,08	
Imposte sul reddito d'esercizio	€199,00	
Totale costi	€236.752,34	

L'impianto fotovoltaico da 98,40 kWp installato nel 2022 sulla copertura a falda della zona vasca funzionante e collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione (400V) permette un notevole risparmio sui consumi elettrici come evidenziato nell'allegato 2 al capitolato di gestione.

La TARI annuale è di circa €900,00

C) Relazione sulle attività sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che illustri le modalità di gestione dell'impianto, finalizzate a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto, nonché la trattazione esaustiva di tutti i punti che attribuiscono punteggio all'offerta sulla base dei criteri di valutazione dettagliati nei paragrafi successivi. La relazione dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 10 pagine, con carattere "times new roman" – dimensione 11, interlinea 1,5.



17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI- VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima sessione telematica ha luogo il **giorno 04 agosto dell'anno 2026 alle ore 10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il RUP dà inizio alle operazioni e procede all'apertura della busta della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le buste dell'offerta tecnica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il RUP provvede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
4. aprire i plichi contenenti l'offerta tecnica ai fini del controllo della presenza degli elaborati richiesti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata da una Commissione tecnica, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

La Commissione sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'avviso e in materia di appalti pubblici. In capo ai componenti della Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

19. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione, in seduta riservata, procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti, applicando i criteri e le formule di seguito specificati.

nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione tecnica;

nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto:

- A) Progetto di fattibilità tecnico-economica: valutazione fino a 50 punti;
- B) Piano di fattibilità economico finanziaria: valutazione fino a 20 punti;
- C) Relazione sulle attività che illustri le modalità di gestione dell'impianto, finalizzate a favorire l'aggregazione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto: valutazione fino a 20 punti;
- D) Esperienza e professionalità del soggetto gestore: valutazione fino a 10 punti;



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Progetto di fattibilità tecnico-economica	50	Interventi di miglioramento delle parti strutturali dell'impianto dal punto di vista sismico e/o di abbattimento barriere architettoniche	18		
			Interventi di miglioramento delle dispersioni termiche e degli aspetti impiantistici	15		
			ulteriori idee progettuali ritenute migliorative	12		
			sostenibilità ambientale degli interventi	5		
B	Piano di fattibilità economico finanziaria	20	Sostenibilità finanziaria del PEF (chiarezza, coerenza delle previsioni rispetto all'effettivo utilizzo dell'impianto)	15		
			Entità dell'impegno economico e conseguente durata della gestione		5	
C	Relazione sulle attività	20	Descrizione delle attività in favore dei bambini, delle scuole, dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani comprensivo di proposte per favorire l'uso da parte delle associazioni sportive del territorio e dei cittadini	15		
			Iniziative volte a garantire la massima attrattività dell'impianto	3		
			Eventuali accordi e/o altre forme di partenariato con altri soggetti del territorio (gruppi sportivi, centri di aggregazione, oratori, associazioni, ecc.)	2		
D	Esperienza e professionalità del soggetto gestore	10	Anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni per la disciplina del nuoto (punti 1 per ogni anno fino al massimo di 5)			5
			Esperienza nella gestione di piscine pubbliche o private aperti al pubblico (punti 1 per ogni anno fino al massimo di 5)			5

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a **55 punti**: il concorrente sarà escluso nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

19.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo **attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario**.



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Il valore del coefficiente discrezionale relativo ai diversi livelli di valutazione è attribuito da ogni singolo commissario secondo la seguente tabella di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0,00	Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente al parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Sono ammissibili punteggi intermedi a discrezione dei Commissari.

Il punteggio quantitativo di cui alla sezione B sarà assegnato con il criterio proporzionale (al tempo maggiore rispetto all'investimento sarà attribuito il maggior punteggio ed alle altre candidature sarà attribuito punteggio proporzionale secondo la formula: tempo migliore proposto X punteggio massimo assegnabile al criterio/ tempo proposto del candidato in esame).

I punteggi tabellari di cui alla sezione D saranno assegnati in base a quanto indicato in tabella.



19.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione tecnica rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra è redatta la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio A.

20. CONCLUSIONE DEI LAVORI E AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021

Il Responsabile del Settore IV, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica, prende atto delle stesse e approva la graduatoria delle offerte ammesse entro 90 gg dalla pubblicazione dell'Avviso, previa verifica da parte del RUP sul possesso dei requisiti del primo in graduatoria previsti e dichiarati in sede di procedura.

Successivamente, la graduatoria è trasmessa al Responsabile Settore II, il quale convoca senza indugio una conferenza di servizi preliminare per la valutazione del progetto di fattibilità del primo classificato. Qualora, in esito alla conferenza, il progetto venga dichiarato idoneo, lo sottopone entro 60 giorni alla Giunta Comunale per la dichiarazione dell'interesse pubblico.

Qualora non si ravvisi il pubblico interesse è in facoltà del Responsabile del Settore II procedere allo scorrimento della graduatoria sottoponendo alla Giunta Comunale il progetto del secondo classificato che sarà anch'esso sottoposto al previo esame di una conferenza di servizi preliminare.

Acquisita la dichiarazione da parte della Giunta Comunale, il Responsabile del Settore IV provvederà a sottoscrivere il contratto secondo lo schema tipo per l'affidamento dei servizi pubblici locali non a rete, approvato con decreto direttoriale 16 maggio 2025 e l'aggiudicatario potrà procedere all'avvio delle necessarie procedure autorizzatorie per i lavori di riqualificazione.

Prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, la società sportiva dovrà stipulare e consegnare al Comune garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria pari al 5 per cento dell'importo dell'investimento nei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 106 e 117 del D.Lgs n. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Resta fermo che:

- l'impianto sportivo rimane di proprietà comunale;
- alla scadenza del periodo di gestione, l'affidamento si risolve di diritto, automaticamente, con il conseguente rientro della piscina nella piena disponibilità del Comune;
- la totalità delle opere realizzate e previste dai progetti esecutivi e architettonici rimarrà, a



conclusione del periodo di assegnazione di esclusiva proprietà del Comune senza riconoscere nessun indennizzo e/o risarcimento al soggetto esecutore;

- per le opere oggetto di realizzazione dovranno essere rilasciate idonee certificazioni per quanto riguarda la correttezza di esecuzione degli interventi e dei materiali utilizzati;
- le opere da realizzarsi previste in progetto dovranno rispettare la totalità delle normative urbanistiche, di sicurezza e specifiche di settore vigenti in materia;

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente avviso è competente il Tribunale Amministrativo di Pescara.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Guardiagrele per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione all'avviso e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Guardiagrele ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della concessione;
- tutti i dati acquisiti dal Comune di Guardiagrele potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Guardiagrele, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.



Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Guardiagrele che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo dell'investimento saranno diffusi tramite il sito internet del Comune di Guardiagrele. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Comune di Guardiagrele, sezione "Amministrazione Trasparente".

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Guardiagrele che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Consenso al trattamento dei dati personali



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Allegati:

Allegato A: Domanda di partecipazione;

Allegato B: Dichiarazione del progettista;

Allegato C: Dichiarazione in merito all'imposta di bollo;

Allegato D: Dichiarazione di presa visione.

Guardiagrele, 23/06/2026

La Responsabile del Settore IV
(F.TOdott.ssa Gianni Marcella)